



# *Comune di Monghidoro*

Citta' Metropolitana di Bologna

## ORDINANZA n. **31** in data **07/07/2026**

**MODIFICA DELLA VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE "SAGRA DI CA' DEL COSTA"**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>  
PEC: [comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it)


*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# QCOMUNE DI MONGHIDORO

## (CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

### POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)  
Tel. 051 6555639 /333 2661466  
E-mail: [pm@comune.monghidoro.bo.it](mailto:pm@comune.monghidoro.bo.it)

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

**CONSIDERATO** che in Monghidoro, località Cà del Costa, dal giorno 01 agosto 2026 al giorno 03 agosto 2026, si terrà la tradizionale manifestazione estiva denominata "Sagra di Cà del Costa", organizzata dal Comitato Cà del Costa, e che in occasione di tale evento, andrà a verificarsi presumibilmente un notevole afflusso di persone;

**VISTA** la richiesta di rilascio ordinanza chiusura temporanea strade pervenuta in data 29/05/2026 di cui al P.G. n. 5403/2026 a firma della Sig.ra Commissari Angela in atti generalizzata, in qualità di Presidente del O.D.V. "Sagra di Cà del Costa";

**RAVVISATA** pertanto la necessità di regolamentare la viabilità ordinaria mediante la chiusura del transito veicolare delle strade pubbliche coinvolte dalla manifestazione al fine di garantirne il regolare svolgimento ed in assoluta sicurezza;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**VISTI** gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTE** le Circolari: Piantedosi del 18 luglio 2018, Circ.191654 del 19.1.2026 - Direttiva sicurezza pubblici spettacoli, Morcone del 28/07/2017, Giomi del 20/07/2017, Gabrielli del 07/06/2017;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale";

## **ORDINA**

**il divieto di transito e sosta di qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli di soccorso e di polizia in servizio, e per quelli adibiti allo svolgimento della manifestazione stessa, dalle ore 07:00 del giorno 01 agosto 2026 alle ore 03:00 del giorno 03 agosto 2026, lungo le seguenti strade comunali:**

- **Via Cà del Costa;**
- **Via Fornace, nel tratto interessato dalla manifestazione.**

## **DISPONE**

**che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:**

- 1) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di mettere a disposizione degli organizzatori sul posto, tutta la relativa segnaletica mobile stradale occorrente, comprese eventuali transenne e dispositivi atti alla sicurezza dell'evento (jersey);
- 2) Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dell'evento e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati, anche mediante una opportuna segnaletica aggiuntiva per rendere il minor disagio possibile alla circolazione di essi, provvedendo anche agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- 3) Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;
- 4) Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

## **AVVERTE**

Che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992. Inoltre, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034 e s.m.i e della legge 07.08.190, n° 241, chiunque vi abbia interesse può

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.